



- il normale orario di lavoro è di 40 ore settimanali distribuite su cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.

***Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue***

1. In relazione a quanto previsto nell'Accordo del 26 luglio 2013 ed in coerenza con esso, le parti concordano sulla gestione di n. 210 lavoratori in esubero mediante l'attivazione dell'istituto del Contratto di Solidarietà di tipo "Difensivo" di cui all'art. 1, 1° comma, della legge n. 863 del 1984 e successive modifiche ed integrazioni, per consentire le finalità di cui alla predetta norma.
2. L'applicazione del Contratto di Solidarietà interesserà tutte le strutture aziendali nelle diverse articolazioni funzionali e territoriali, fatta eccezione per le attività di R&D e le così dette "Strutture Hosted" (ITTE, OPTO Supply, Sourcing BNET), così come previsto dall'Accordo del 26 luglio 2013, nonché il personale che riporta ad organizzazioni esterne alla Regione RMED.
3. Nei confronti del personale che alla data del 7 ottobre 2013 si trovi nelle condizioni di seguito specificate, il regime di riduzione dell'orario di lavoro sarà applicato, dal momento del venir meno delle stesse, in base alle rispettive strutture organizzative di appartenenza/assegnazione:
  - lavoratori che prestano continuativamente lavoro all'estero (*Short Term Assignment, Long Term Assignment*), trasferta di durata superiore a quattro settimane o che siano distaccati presso altre Aziende, anche del Gruppo;
  - lavoratori in aspettativa.
4. Sarà interessato all'applicazione del Contratto di Solidarietà tutto il restante personale di Ericsson Telecomunicazioni S.p.A, inclusi i lavoratori con orario di lavoro a tempo parziale in considerazione del carattere strutturale dello stesso.
5. L'elenco nominativo di tutto il personale interessato dall'intervento del suddetto Contratto di Solidarietà, pari complessivamente a n. 2090 dipendenti, suddiviso per provincia e per struttura aziendale, è riportato nell'allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.
6. Il Contratto di Solidarietà avrà una durata di nove mesi, rinnovabili, con decorrenza dal giorno 7 ottobre 2013.
7. L'articolazione della riduzione degli orari di lavoro è in tutti i casi di tipo "verticale" e si esprimerà in giornate intere di sospensione dell'attività lavorativa, con distribuzione su base mensile secondo quanto di seguito indicato in base alle diverse unità organizzative. L'articolazione della riduzione dell'orario di lavoro del personale con contratto di lavoro a tempo parziale verrà riproporzionata sulla base della medesima percentuale di riduzione applicata nell'unità organizzativa di appartenenza.

Federico Chiodini

Stefano  
Ducayo Tione

Stefano  
Gianfranco

Stefano  
Gianfranco

Marco

Gilberto Lodovico

Stefano

Stefano  
Gianfranco

**Strutture organizzative con riduzione dell'orario di lavoro pari al 5%**

- Communications
- Customer Units
- Direzione Generale Ericsson TLC
- MSIP Vodafone&Fastweb
- MSIP H3G ICT Operation Assurance
- MSIP WIND Italy&Other SCM
- Operations-Customer Support
- Operations-Executive Assistant
- Risorse Umane – Payroll & Personnel Administration RMED
- Soluzioni e Servizi IT
- Sourcing Strategy&Marketing&Government

**Strutture organizzative con riduzione dell'orario di lavoro pari al 10%**

- Commercial Management
- Company Affairs & Insurance Italy (Ufficio Legale)
- Engagement Practices
- Finance
- Managed Services - Service Excellence
- MSIP H3G – Executive Assistant
- MSIP H3G Contract Management
- MSIP H3G Network Operation Assurance
- MSIP H3G Network Planning&Design Core Netw.
- MSIP H3G Network Planning&Design RAN
- MSIP H3G Network Planning&Design Transmission
- MSIP H3G Operation Engineering & Facility Mgt.
- MSIP H3G Performance Management
- Operations-Competence Center - CD CORE RD IMS
- Operations-Competence Center - CD CORE RD MSS
- Operations-Competence Center - CD CORE RD PCN
- Operations-Competence Center - CD CORE RD UDM
- Operations-Competence Center - CD IP&BB
- Operations-Competence Center - CD RAN
- Operations-Competence Center – Consulting
- Operations-Competence Center – Executive Assistant
- Operations-Competence Center - IP & NTW Evolution
- Operations-Competence Center - IP&BB RD 4GIP
- Operations-Competence Center -CD IP&BB RD BB OSS
- Operations-Competence Center-E2E Network Performance
- Operations-Customer Operation Manager
- Operations-Field Services
- Operations-Local Delivery
- Operations-Project Management Office
- Trade Compliance

*Paolo Chiodini*  
*[Handwritten signatures and initials]*

*Stephan Auer*  
*[Handwritten signature]*

*Giuseppe Paolo Melli*  
*[Handwritten signatures and initials]*

**Strutture organizzative con riduzione dell'orario di lavoro pari al 20%**

- International Assignment
- Operations-Competence Center - Education
- Operations-Competence Center - Special Areas
- Operations-Competence Center -CD IP&BB RD BB Netw.
- Operations-Supply
- Operations-Tactical Planning & Implementation
- Risorse Umane

8. Le riduzioni di orario programmate potranno essere differite qualora intervengano non preordinate esigenze di salvaguardia del servizio, di funzionalità degli impianti, di garanzia di presidi minimi ed in ogni caso per inderogabili contingenze operative, ciò in ragione della specificità dell'attività svolta che determina la necessità di risolvere problemi che per loro natura sono imprevedibili, non consentendo, in tali casi, di determinare in anticipo sia le eventuali richieste di intervento sia la complessità dell'intervento stesso. Di quanto sopra, all'interessato sarà dato un preavviso non inferiore a 48 ore, con contestuale comunicazione scritta della relativa nuova programmazione.
9. E' fatta salva la facoltà, ai sensi dell'art. 5. 10° comma, della legge 236/1993, di modificare in aumento l'orario ridotto come determinato nel presente accordo per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro legate ad inderogabili contingenze operative o a periodi feriali. In tali casi l'Azienda ne darà comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti il presente accordo.
10. Durante la vigenza del presente accordo, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, non saranno richieste, per i lavoratori posti in solidarietà, prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro se non a carattere eccezionale, in funzione della complessità dell'attività che viene svolta dal personale interessato.
11. La collocazione dei periodi di solidarietà sarà comunicata dall'Azienda ai singoli lavoratori con cadenza trimestrale.
12. L'Azienda disporrà l'anticipazione ai lavoratori interessati, alle singole scadenze, del trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme di legge sopra richiamate, salvo buon fine.
13. Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro, eccezion fatta per il Trattamento di Fine Rapporto per il quale troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e all'art. 1, comma 5, del Decreto-Legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1984, n. 86.

*Fausto Marchetti*

*Stefanowitz  
Unica Personale*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

